BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA

A. Procedure aperte

- 1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)) (¹):
- 2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
- 3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
- 4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
- 5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
- 6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
- 7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
- 8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
- 9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
- 10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
- 11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
- 12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
- 13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
- 14. Altre indicazioni.
- 15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

B. Procedure ristrette

- 1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)) (1):
- 2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
- 3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
- 4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
- 5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
- 6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
- 7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
- 8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
- 9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
- 10. Altre indicazioni:
- 11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).